

*Spett.le MISE
Responsabile della trasparenza
Dott.ssa Mirella Ferlazio*

e p.c.

*DG per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali*

Oggetto: Istanza di riesame sull'istanza presentata dall'On.le Crippa in data 16/06/2017. Comunicazione del Responsabile della trasparenza del 23 agosto 2017.

In riferimento alla comunicazione in data 23 agosto 2017 di cui all'oggetto, con la presente si comunica la volontà dello scrivente di non opporsi - alle condizioni e nei limiti di seguito indicati - all'accesso civico impropriamente esercitato dall'On.le Crippa e che codesto Responsabile della Trasparenza intende assecondare nonostante i significativi dubbi in merito alla legittimità delle Linee Guida ANAC (e segnatamente proprio del paragrafo 2.1 delle stesse, rilevante nella vicenda in esame) espressi dal Garante per la protezione dei dati personali - dubbi peraltro già espressi dal Garante stesso in sede di intesa con l'ANAC e ribaditi nelle comunicazioni con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'accesso quindi potrà essere consentito solo con totale oscuramento dei dati personali indicati nella dichiarazione resa al Ministero dello Sviluppo Economico (dati anagrafici, luogo di residenza, domicilio, recapiti, sottoscrizione, etc.) e - ovviamente - con esclusione del parere legale allegato.

In merito a tale parere giova evidenziare che lo stesso Garante, pur esulando dallo specifico ambito di espressione del parere richiesto, ha ritenuto opportuno sottolineare a codesto Responsabile della trasparenza che comunque osta alla sua divulgazione la sussistenza "di ipotesi di segreto o divieto di divulgazione previste da disposizioni di settore", ivi compreso il "segreto professionale" e i "pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso". E' noto al Ministero dello Sviluppo Economico (essendo anch'esso parte del giudizio) che il

provvedimento di nomina dello Scrivente a commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia SAI SpA è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio per profili che attengono alla sussistenza dei requisiti dichiarati con l'atto in questione. Ne consegue che il parere di che trattasi - afferendo a questione che attiene al diritto di difesa in un procedimento contenzioso - è per sua stessa natura e per espressa previsione normativa (dPCM 26.1. 1996 n. 200 richiamato dal Garante) sottratto all'accesso civico e ad ogni altra forma di divulgazione presso terzi.

E questo senza considerare il "*segreto professionale*" che assiste il parere reso dall'estensore nell'esercizio della propria attività professionale.

Si chiede immediata conferma che l'accesso civico sarà consentito nei limiti suddetti, ai fini dell'eventuale adozione delle misure a tutela.

Con i migliori saluti

Roma, 5 settembre 2017

Enrico Laghi
